

Consultazioni sull'Atto di Governo n. 158

“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”

10a Commissione Industria – Senato

Memoria Italgas

Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari.

Italgas, società leader in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, dal 2018 detiene nel proprio portafoglio la Seaside S.r.l., una Energy Service Company certificata 11352:2014 che opera nel settore dell'efficienza energetica.

Stante la sua doppia natura di soggetto attivo nella consulenza e nella realizzazione di progetti di efficienza energetica e di “soggetto obbligato” al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica tramite il meccanismo dei c.d. “*certificati bianchi*”, il Gruppo Italgas desidera portare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti di particolare rilievo in occasione delle consultazioni *sull'Atto di Governo n. 158, di recepimento della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.*

Recepimento Direttiva 2018/844/UE

Entrando nel merito, la Direttiva 2018/844/UE si prefigge l'obiettivo di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, fornendo indicazioni rispetto a interventi e investimenti da sostenere. Le azioni individuate dalla direttiva sono le seguenti:

1. Accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
2. Integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizio a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici ad emissioni zero entro il 2050;
3. Promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
4. Dare impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano
Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968

In linea generale, Italgas valuta positivamente l'impianto complessivo dello schema di decreto, soprattutto con riguardo alla definizione di una Strategia di rinnovamento del parco immobiliare a lungo termine, con l'obiettivo di "decarbonizzare" lo stock di edifici nazionali entro il 2050 con tappe indicative per il 2030, 2040 e 2050. La strategia mira infatti al raggiungimento degli obiettivi attraverso una combinazione di misure di natura tecnica, fiscale e normativa, che promuova le riqualificazioni profonde, in particolare quelle di conversione in nZEB (edifici a energia quasi zero), di cui nel Paese c'è certamente una grande necessità.

Altri strumenti che Italgas valuta positivamente sono:

- la redazione del documento congiunto ENEA/GSE, per determinare lo stato d'attuazione degli incentivi finanziari esistenti, al fine di stimarne l'efficacia e programmare eventuali azioni migliorative;
- la creazione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici che permetterà, di mettere a punto strategie più mirate ed efficaci per le politiche di efficientamento del parco edilizio nazionale, oltre a consentire all'utente di avere tutte le informazioni sullo stato dell'edificio in cui vive per individuare i possibili interventi migliorativi.

Le ristrutturazioni efficienti degli edifici giocano infatti un ruolo essenziale per il miglioramento dell'efficienza energetica a livello nazionale. In quest'ambito l'impatto degli incentivi fiscali denominati Ecobonus (*miglioramento dell'efficienza energetica*) e Sismabonus (*riduzione del rischio sismico*), con l'introduzione della cessione del credito fiscale derivante dagli interventi, rappresentano uno strumento certamente in grado di stimolare un processo di riqualificazione profonda del patrimonio immobiliare nazionale.

Per rendere ancora più efficace il meccanismo, tuttavia, si potrebbe puntare al superamento di alcune barriere amministrative e burocratiche, **come ad esempio il limite di due cessioni del credito fiscale a società collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione, o il recupero della stessa in 5 anni per l'Ecobonus, allineandola al Sismabonus**. Allo stesso modo, si potrebbe valutare di aumentare gli importi massimali per i singoli interventi di efficientamento energetico o di rendere cumulabili alcuni incentivi, come ad esempio il Conto Termico 2.0 o i Titoli di Efficientamento Energetico.

Uno degli ostacoli maggiori all'avvio di un percorso virtuoso è infatti strettamente collegato alla possibilità di ottenere i finanziamenti necessari per la riqualificazione energetica, unitamente all'elevato costo dell'investimento iniziale. Il Decreto Legislativo n. 115/2008, introduce già una forma di schema

Italgas S.p.A.

contrattuale denominato “Servizio Energia Plus”, che ha la finalità di contribuire al conseguimento del risparmio energetico di condomini ed edifici privati, senza che l’utente finale debba sostenere il costo dell’investimento.

Occorre poi rammentare che la direttiva EPBD, come modificata dalla Direttiva UE 2018/844, adottata da PE e Consiglio UE il 30 maggio 2018, ha introdotto un’ulteriore novità, non ancora inserita nello schema di decreto sottoposto a parere, che riguarda l’utilizzo delle cosiddette “tecnologie intelligenti pronte per l’uso” (*Smart Ready Technologies – SRT*). In sostanza, si tratta dell’adozione facoltativa, attraverso un atto delegato, di un sistema comune Europeo per valutare la “predisposizione all’intelligenza” (*smart readiness*) degli edifici, ovvero la loro capacità di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, per migliorare l’efficienza e le prestazioni energetica complessive dell’immobile.

Secondo Italgas l’adozione del sistema di *smart readiness* costituirebbe un passo decisivo per abilitare la digitalizzazione e la *data analysis* dei sistemi energetici e dovrebbe essere valutato con attenzione. Prevedere i consumi futuri di un edificio permette infatti di ridurre i costi energetici e di intervenire in anticipo per prevenire gli sprechi, adattando il profilo di consumo e intervenendo con sostituzioni o manutenzioni molto prima che si manifesti un disservizio, grazie ad algoritmi di *predictive maintenance*.

Forte dell’esperienza maturata da Seaside, leader nel settore e che ha sviluppato da anni tecnologie innovative di analisi dei dati basate sul *Machine Learning*, Italgas è anche convinta che l’affermazione delle *energy community* - ovvero la possibilità di condividere l’energia autoprodotta con altri utenti finali - sia in grado di apportare grandi benefici in termini di efficienza energetica.

Per questo ritiene che **incentivare i sistemi di previsione energetica sia una delle strade più promettenti per migliorare l’efficacia complessiva degli interventi di efficienza energetica.** Il monitoraggio dei consumi energetici è infatti solo il primo passo per la loro riduzione e per guidare gli interventi di efficientamento: senza un’analisi predittiva dei consumi energetici non è possibile intervenire efficacemente sull’aspetto più critico del dispendio energetico, e gli interventi di eventualmente adottati spesso non portano i benefici sperati in termini di tutela ambientale e di risparmio economico per i clienti finali.

Certificati bianchi

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano
Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968

Un secondo argomento che Italgas vuole portare all'attenzione di questa Commissione riguarda **la necessità di una profonda revisione del sistema dei Certificati Bianchi.**

Com'è noto, il sistema opera sulla base dell'obbligo posto i capo ai distributori di energia elettrica e gas di realizzare interventi di efficienza energetica commisurati all'energia effettivamente distribuita, ovvero di restituire al GSE Titoli di Efficienza Energetica (*TEE o Certificati Bianchi*) attestanti l'efficienza conseguita attraverso gli interventi realizzati. I distributori, ove non in grado di assolvere l'obbligo direttamente, hanno facoltà di acquistare TEE per interventi di efficienza realizzati da soggetti diversi, liberamente tramite accordi bilaterali oppure tramite una piattaforma di mercato gestita dal GSE. I distributori ricevono un ristoro delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica realizzati – o per l'acquisto dei TEE – sotto forma di contributo tariffario.

È altrettanto noto che negli ultimi anni d'obbligo, il mercato dei TEE è stato caratterizzato da un sempre più rilevante sbilanciamento tra domanda e offerta, con obblighi minimi complessivi a livello nazionale ormai dichiaratamente superiori all'effettiva disponibilità di Certificati Bianchi emessi dal GSE, come attestato sembra ombra di dubbio anche dallo stesso Gestore nell'ultimo Rapporto annuale sui Certificati Bianchi 2019. Tale criticità è ulteriormente acuita dal fatto che, mentre la domanda (*generata dai soggetti obbligati*) è soggetta ad obblighi numerici e temporali, l'offerta è libera di fluttuare senza limitazione alcuna.

In tale contesto di mercato è intervenuta anche la sentenza del **TAR Lombardia n. 2538/2019** del novembre 2019 che, nell'accogliere i ricorsi presentati da Acea, Italgas e Utilitalia contro i provvedimenti assunti da MiSE, ARERA e GSE nel corso del 2018, ha dichiarato illegittimo il tetto massimo prefissato sul contributo tariffario (*250 €/TEE*) spettante a ciascun distributore in qualità di "Soggetto Obbligato". Tale limite di riconoscimento espone i soggetti obbligati – pur avendo operato diligentemente – a ingenti perdite economiche, nell'ordine di circa 15 €/TEE e non consente loro di rientrare interamente del costo totale sostenuto per l'assolvimento degli obblighi, situazione che diventa particolarmente difficoltosa per coloro che risultano quotati in Borsa.

Nonostante ciò, in base al DCO n. 47/2020/R/efr pubblicato in data 20 febbraio 2020, l'ARERA sembra ancora intenzionata **a non modificare il meccanismo oggetto della sentenza del TAR Lombardia** già citata, riproponendo di fatto un *cap* al contributo che, ancorché calcolato con aggiunta di alcuni fattori correttivi rispetto alla precedente versione, non consente comunque di conseguire il pieno ristoro dei costi sostenuti per l'acquisto dei TEE.

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057

Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968

La questione di TEE investe, tra l'altro, anche lo svolgimento delle "Gare d'Ambito" per l'assegnazione delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale. Qui la normativa prevede, tra i criteri di valutazione dell'offerta (*5 dei 100 punti massimi ottenibili*) che il distributore entrante si impegni a effettuare investimenti in efficienza energetica nel futuro ambito gestito.

Tali iniziative danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica, il cui controvalore dovrà essere riconosciuto agli Enti locali per un periodo pari a 10 anni. In alternativa alla realizzazione di progetti di efficienza energetica, per garantire l'adempimento normativo il distributore potrà anche acquistare TEE (*addizionali rispetto agli obblighi già in essere*) per un numero complessivo pari a quanto stabilito in sede di gara, esclusivamente da produttori presenti nell'ATEM di interesse.

L'applicazione di questo principio determina dunque la necessità, per il distributore, **di individuare solamente certificati generati sull'ATEM di interesse, con il rischio di non trovarne disponibili numero sufficiente e/o di dover sottostare alle richieste economiche, per quanto eccessive e potenzialmente fuori mercato, del possibile venditore.**

Tale condizione pertanto potrebbe dar luogo alla creazione di un mercato parallelo dedicato solamente alle Gare d'ATEM difficile da controllare e gestire anche per il GSE stesso, e che contribuirebbe nel tempo ad aumentare la speculazione e le perdite economiche già persistenti nel complesso sistema dei TEE.

Alla luce di tali considerazioni, Italgas non può non ribadire ancora una volta che **il calcolo del contributo tariffario dovrebbe essere definito sulla base degli scambi che si registrano nelle sessioni di borsa del GME escludendo a priori il valore dei titoli scambiati tramite accordi bilaterali**, come peraltro si verificava negli anni d'obbligo fino al 2016-2017, anni in cui il meccanismo ha sempre funzionato. Svincolare la copertura dei costi per l'acquisto dei TEE dall'andamento reale del mercato ha causato notevoli perdite economiche per i soggetti obbligati, con potenziali perdite unitarie dell'ordine di 15 € rispetto ai 2-4 € passati. Ciò ha comportato, per Italgas, nel 2019, una perdita complessiva di circa 10 milioni di euro. È di tutta evidenza che tale ordine di perdite non è sostenibile per un soggetto obbligato privo qualsiasi leva d'azione nei confronti del sistema nel suo complesso. Si ritiene quindi opportuna un'azione volta all'azzeramento (o comunque alla drastica riduzione) della perdite unitaria.

Italgas desidera ringraziare il Presidente e i Commissari per l'attenzione posta nell'esame della presente memoria e spera di avere fornito un contributo utile al recepimento della Direttiva 2018/844/UE e ai

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057

Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968

futuri lavori de ai lavori della Commissione con riguardo al tema dell'efficienza energetica e dei Certificati Bianchi. Italgas resta peraltro a completa disposizione di codesta Commissione per ogni ulteriore chiarimento, approfondimento o analisi ritenuti più opportuni.

Milano, 02/03/2020

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano
Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968